



*Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali*

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Ufficio AGRICOLTURA BIOLOGICA - AGRITURISMO - SICUREZZA
ALIMENTARE - ACCORDI INTERPROFESSIONALI

Prot. N. 91675. Posix. _____

Roma, 07 AGO. 2001

Al Federazione Italiana Panificatori,
Panificatori-Pasticcieri ed affini
Via Alessandria, 139

00198 ROMA

OGGETTO: Prodotti biologici- Richiesta chiarimenti
(Rif. Nota del 19 giugno 2001)

Con la nota in oggetto, codesta Federazione desidera conoscere le modalità nonché gli adempimenti per le produzioni biologiche; chiede inoltre se possa essere venduto il pane prodotto con farine biologiche anche in mancanza della certificazione, denominandolo "pane tipo...prodotto con farine di origine biologica" utilizzando ingredienti certificati

In merito, nel condividere l'importanza della questione posta, per quanto riguarda i panificatori e i consumatori, si fa presente che condizione primaria, affinché un prodotto possa riportare in etichetta riferimenti al metodo di produzione biologico, è che il produttore (in questo caso il panificatore) sia assoggettato al sistema di controllo, disciplinato dal Reg. Cee 2092/91, e dal Dec.Leg.vo 220/95.

Ciò vuol dire che, il panificatore che intende porre in commercio prodotti recanti riferimenti al biologico, deve notificare la propria attività all'autorità competente per territorio (Regione e/o Provincia Autonoma) e all'organismo di controllo prescelto, nonché rispettare le disposizioni delle normative soprarichiamate.

In secondo luogo, in relazione alla tipologia di pane che si intende produrre, si possono riscontrare due condizioni: la prima, che per l'ottenimento del prodotto siano impiegati ingredienti di origine agricola, almeno per il 95%, ottenuti secondo il metodo della agricoltura biologica.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
Ufficio Agricoltura biologica - Agriturismo - Sicurezza alimentare - Accordi interprofessionali

In tal caso, i prodotti della panificazione che ne derivano, semprechè il processo di ottenimento risponda alla metodologia di produzione prevista dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, consentono di apporre sugli stessi l'etichetta di prodotti da agricoltura biologica.

La seconda ipotesi, prevede l'impiego di ingredienti da agricoltura biologica in misura non inferiore al 70%; ne consegue che non si può fare alcun riferimento al metodo di produzione biologico, tantomeno utilizzare allocuzioni che possano richiamarlo, come quella indicata nella nota di codesta Federazione.

E', invece, consentito elencare nell'etichettatura, in ordine decrescente, in relazione alla percentuale di presenza nel prodotto, gli ingredienti che compongono gli stessi, indicando l'origine biologica per quelli che ne fanno parte.

Per meglio comprendere il comportamento da adottare in materia, si rinvia alla lettura dell'art. 5 del Reg. Cee 2092/91 modificato.

Nel ritenere di aver dato utili suggerimenti in relazione alla richiesta formulata, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti, che possono essere posti per le vie brevi.

Giuseppe Ambrosio

Direttore Generale